



*Consiglio regionale della Calabria*

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e  
Formative, Ambiente e Territorio*

---

**Proposta di legge n. 172/XII di iniziativa del consigliere regionale P. Straface, recante:  
“Autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC)”**

**RELATORE: PASQUALINA STRAFACE**

Il Dirigente  
F.to Avv. Dina Cristiani

Il Presidente  
F.to Pietro Raso

*Proposta di legge n. 172/XII di iniziativa del consigliere regionale Straface, recante:  
"Autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC)"*

## **RELAZIONE DESCRITTIVA**

L'art. 4 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 disciplina le competenze regionali in materia di trasporto pubblico non di linea.

La Calabria, tuttavia, non dispone ancora di una disciplina organica della materia predetta, per cui si trova a dover affrontare una serie di problematiche nella quotidiana gestione delle richieste di svariate tipologie di utenti, interessati ad ottenere il predetto servizio, a fronte di un numero esiguo di licenze taxi ed autorizzazioni NCC rilasciate.

In particolare, maggiormente nel periodo estivo e comunque in tutto l'arco dell'anno in ragione della sempre maggiore stagionalizzazione dei flussi turistici grazie agli interventi di promozione messi in campo dalla Regione, sono molteplici le richieste di turisti, interessati a spostarsi più agevolmente, raggiungendo le innumerevoli località turistiche della nostra regione, senza avere la possibilità di accedere al servizio, per la quasi totale assenza di vettori.

Rispetto a diverse località sono oggettivamente non sufficienti le tratte dei servizi pubblici di linea, in ogni caso inadeguati a garantire lo specifico servizio di trasporto pubblico rispondente alle soggettive esigenze dell'utenza richiedente.

Con la proposta di legge in esame, ferma restando la necessità di un intervento normativo organico nella materia, occorrente alla sistematica disciplina dei servizi di trasporto di cui si discute, che si prevede di adottare entro un anno, si dispone il rilascio in favore della società Ferrovie della Calabria S.r.l. di titoli autorizzatori non cedibili, validi sull'intero territorio regionale (pertanto rilasciati dal competente Dipartimento regionale, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge n. 21/1992, per un numero massimo di autovetture pari a duecento, che appare proporzionato alle esigenze dell'utenza.

La società Ferrovie della Calabria S.r.l. ha come unico socio la Regione Calabria, per cui è integralmente pubblica e dispone dell'autorizzazione allo svolgimento del servizio di noleggio di autobus con conducente, avendo la Giurisprudenza chiarito che ad ogni impresa professionale abilitata all'esercizio del noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituita, è consentito l'esercizio di noleggio con conducente (Cfr. T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 11 luglio 2013, sentenza n. 1624).

Di conseguenza, ai sensi del comma 4° dell'art. 2 legge 11 agosto 2003, n. 218, la stessa società è espressamente abilitata all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla legge n. 21/1992.

L'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore.

Proposta di legge n. 172/XII di iniziativa del consigliere regionale Straface, recante:  
 “Autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC)”

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano oneri finanziari per il bilancio regionale.

### Relazione finanziaria

#### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: “Autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC)”

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma a carattere ordinamentale che prevede il rilascio a Ferrovie della Calabria S.r.l. di titoli autorizzatori non cedibili, nell’ambito del territorio della Regione Calabria, per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente di cui alla legge n. 21 del 1992.	//	//	0
Art. 2	Norma relativa all’invarianza della spesa.	//	//	0
Art. 3	Dispone l’urgenza della legge, anticipandone l’entrata in vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul BURC telematico.	//	//	0

Proposta di legge n. 172/XII di iniziativa del consigliere regionale Straface, recante:  
"Autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC)"

## **Proposta di legge recante: "Autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC)"**

### Art. 1

(Autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente da parte di Ferrovie della Calabria S.r.l.)

1. Al fine di fronteggiare l'incremento della domanda e garantire i servizi di trasporto in considerazione dell'aumento dei flussi turistici verso la Calabria, il competente dipartimento, considerata la valenza regionale del servizio, rilascia a Ferrovie della Calabria S.r.l., già abilitata, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), allo svolgimento del servizio di noleggio di autobus con conducente, titoli autorizzatori non cedibili, nell'ambito del territorio della Regione Calabria, per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).
2. I titoli autorizzatori di cui al comma 1 sono rilasciati nel limite massimo di duecento autovetture, proporzionato alle esigenze dell'utenza, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge n. 21/1992 e nelle more della specifica disciplina normativa, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

### Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.